

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con denominazione "DIRECTA – Società di Intermediazione Mobiliare p.A." oppure "DIRECTA – Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.", "DIRECTA S.I.M.p.A.", "DIRECTA SIM S.p.A.", "DIRECTA SIM" o, in breve, DIRECTA, senza vincolo di rappresentazione grafica.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede in Torino.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere nonché il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale.

ART. 3 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre del 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 4 - Oggetto

La Società, ottenute le prescritte autorizzazioni dalle Autorità competenti, ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento previsti dall'articolo 1, comma quinto, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dei servizi accessori previsti dal comma sesto dello stesso articolo 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dai relativi regolamenti attuativi e dalla normativa tempo per tempo vigente e, più precisamente:

- la negoziazione per conto proprio;
- l'esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- l'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- la gestione di portafogli;
- la ricezione e trasmissione di ordini;
- la consulenza in materia di investimenti;
- la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- la gestione di sistemi organizzati di negoziazione;
- la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- la locazione di cassette di sicurezza;
- la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi comprese l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento;
- le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

La Società può, inoltre, svolgere l'attività di assistenza e di supporto alle società aventi una categoria di strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Advisor e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sia in occasione dell'ammissione alla negoziazione sia su base continuativa a seguito della relativa ammissione su tale sede di negoziazione.

La Società, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, potrà altresì istituire e gestire fondi pensione, oltre che prestare professionalmente nei confronti del pubblico altre attività finanziarie consentite, nonché altre attività connesse e strumentali.

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, l'attività di promozione e di collocamento potrà avere ad oggetto anche prodotti diversi da quelli previsti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari.

La promozione e il collocamento di tutti i servizi, gli strumenti ed i prodotti sopra indicati potranno essere svolti anche con offerte fuori sede ed attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Nell'ambito del proprio oggetto e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, la Società potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese italiane ed estere, con attività analoga, affine o ausiliaria alla propria, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici, nonché in società diverse dalle precedenti nei limiti e secondo le modalità al riguardo previste dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

La Società potrà, altresì organizzare sistemi di scambi organizzati in conformità con le vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero partecipare in società con tale oggetto o in società di gestione accentrata di strumenti finanziari o in società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari o in società aventi per oggetto compensazione, liquidazione o garanzia delle operazioni su strumenti finanziari.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può farsi rilasciare mandati o incarichi da società o enti operanti anche nel settore bancario, parabancario o assicurativo, ovvero nel settore dell'intermediazione mobiliare; più in generale, potrà svolgere tutte e solo quelle attività consentite alle Società di intermediazione mobiliare dalla normativa tempo per tempo vigente.

La Società potrà inoltre, sempre nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata; potrà concedere garanzie, mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni e potrà esercitare ulteriori attività e compiere altre operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e con esclusione di ogni altra attività vietata o riservata a norma di legge ad altri soggetti.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE

ART. 5 – Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 6.984.000,00 (seimilioninovecentottantaquattromila) suddiviso in numero 17.460.000 (diciassettemilioniquattrocentosessantamila) azioni da Euro 0,40 (zero virgola quaranta) cadauna.

Le azioni sono nominative e indivisibili.

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa senza limita-

zioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 del Codice Civile.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. Le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle Assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

Sinché e per tutto il tempo in cui le azioni siano ammesse a negoziazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani o dell'Unione Europea, sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF").

L'Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 2021 ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile sino a massimi euro 6.900.000 (seimilioninovecentomila) mediante emissione di massime n. 2.250.000 (duemilioniduecentocinquanta-mila) azioni nuove da nominali euro 0,40 (quaranta cent) cadauna, oltre sovrapprezzo, azioni riservate all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei "Warrant Directa SIM 2021-2025" emessi a seguito della medesima delibera. Il tutto alle condizioni indicate nella delibera stessa.

Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, giusto il disposto dell'art. 2347 del Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

ART. 6 – Aumento e riduzione del capitale

È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile.

In caso di aumento di capitale a pagamento, se le azioni della Società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2254, 2255, 2342 e 2343 del Codice Civile, mediante emissione di nuove azioni.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.

ART. 7 – Partecipazioni rilevanti e identificazione degli Azionisti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita dal Regolamento Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente), nonché le vigenti disposizioni di Banca d'Italia. In tale periodo gli Azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con avviso di ricevimento o mail di posta elettronica certificata da inviarsi all’Organo Amministrativo presso la sede legale o all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società, tempestivamente e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza delle operazioni idonee a determinare il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all’obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale.

La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’Azionista, il numero di diritti di voto e il numero di azioni ordinarie possedute; la data in cui l’Azionista ha acquistato o ceduto la partecipazione che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Euronext Growth Milan.

La mancata comunicazione all’Organo Amministrativo di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle Azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti, unitamente al numero di Azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più Azionisti che rappresentino, singolarmente o unitamente ad altri Soci, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata, in data non anteriore di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di presentazione dell’istanza.

Salva diversa previsione inderogabile, normativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza degli altri Azionisti sono ripartiti in misura paritaria dalla Società e dai Soci richiedenti, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del Libro Soci che restano interamente a carico della Società.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, sia su richiesta della Società, sia su richiesta degli Azionisti, rendendo note a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dagli Azionisti istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione degli Azionisti senza oneri a loro carico.

ART. 8 – Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni nel rispetto dei disposti di legge.

ART. 9 – Finanziamenti

Gli Azionisti possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

TITOLO III – PARTI CORRELATE – OPA ENDOSOCIETARIA

ART. 10 – Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con

parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet ("Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale Comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

ART. 11 – OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sullo Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile., su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica, sempre che la Società, in tale arco di tempo, abbia mantenuto la qualifica di PMI, come definita dal TUF.

TITOLO IV – ASSEMBLEE

ART. 12 – Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee degli Azionisti sono ordinarie e straordinarie e si tengono presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 del Codice Civile e su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è chiamata a:

- approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del restante personale;
- approvare i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e

l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 del Codice Civile.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan;
- cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il suo Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata con apposita deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di almeno il 90% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ART. 13 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, nella Gazzetta Ufficiale o in almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale, oltre che sul sito internet della Società, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della riunione assembleare.

Per la seconda convocazione si fa rinvio all'art. 2369, secondo comma, del Codice Civile.

Sono tuttavia regolarmente costituite le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica salvo il diritto di opposizione dei partecipanti ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori e ai Sindaci effettivi non presenti ai sensi dell'art. 2366, comma 5, del Codice Civile.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Con-

siglio ne ravvisa l'opportunità.

ART. 14 – Intervento in Assemblea

Per l'intervento e la legittimazione al voto dei Soci alle Assemblee valgono le norme di legge e di regolamento vigenti.

Sinché le azioni sono ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Qualora siano presenti o rappresentati più di 15 Azionisti al fine di consentire uno spedito andamento dei lavori assembleari, gli interventi in Assemblea, salvo deroga del Presidente dell'Assemblea, non possono durare più di 10 minuti per persona fisica presente in Assemblea indipendentemente dal numero di azioni o di Azionisti rappresentati.

Eventuali repliche non possono superare il limite di 5 minuti per persona fisicamente presente.

Le adunanze assembleari possono tenersi in videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'avviso di convocazione, laddove si utilizzino mezzi di telecomunicazione, specifica le modalità per il collegamento ed eventualmente i luoghi collegati.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

ART. 15 – Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, e per la validità delle deliberazioni si applicano le norme di legge.

ART. 16 – Presidenza dell'Assemblea

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente e nel caso anch'esso fosse impedito o non sia nominato, dagli Amministratori Delegati in ordine di età partendo dal più anziano o, in difetto, da un Consigliere di Amministrazione designato dal Consiglio.

Il Presidente dell'Assemblea è, ove nominato e presente, il segretario del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, il Presidente dell'assemblea lo nomina scegliendolo anche tra estranei.

Nei casi di legge, o quando il Presidente dell'Assemblea lo richieda, il verbale è re-

datto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 17 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, anche non Soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina.

Gli Amministratori durano in carica per massimi tre esercizi e comunque fino all'Assemblea che pone in discussione il bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno di permanenza in carica.

Essi sono rieleggibili.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione (o la diversa proporzione eventualmente prevista dalla normativa pro tempore vigente) deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF secondo quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan di volta in volta vigente. Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'art. 147-quinquies, del TUF.

La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette inoltre un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere nel rispetto delle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società almeno sette giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato (o la diversa proporzione eventualmente prevista dalla normativa pro tempore vigente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui sopra.

Le liste devono essere composte da candidati di genere diverso; in ogni caso, i primi due candidati di ciascuna lista devono essere di genere diverso.

Il candidato indicato al primo posto nella lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione, tratto da quella, tra le liste di minoranza, che abbia riportato più voti. Viene nominato il primo candidato della lista di minoranza, fatto salvo il rispetto dei requisiti di parità di genere nel rispetto delle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti che disciplinano la composizione dell'organo, restando inteso a

tali fini che, ove la nomina del primo candidato della lista non assicuri il rispetto dei predetti requisiti di composizione dell'organo sarà nominato il secondo candidato della lista.

Le liste devono inoltre contenere, anche in allegato:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale posseduto;
- un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali Amministratori Indipendenti, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dallo stesso Euronext Growth Advisor della Società.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della stessa, possiedano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare né possono esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di Amministratori Indipendenti e l'equilibrio dei generi secondo le disposizioni pro tempore vigenti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito dall'Assemblea. La sostituzione dovrà altresì avvenire nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti, volte ad assicurare l'equilibrio dei generi.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In caso di sostituzione di Amministratori, effettuata ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli stessi hanno da ritenersi autorizzati alla concorrenza, ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, fino alla prima Assemblea.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza del o degli Amministratore/i Indipen-

denti deve essere senza indugio comunicato dal diretto interessato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma non comporta la cessazione dalla carica.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori, fissando la data di riunione entro il termine di 30 giorni, sia in prima che in seconda convocazione. Nel frattempo, gli Amministratori conserveranno i loro poteri per la sola ordinaria amministrazione.

ART. 18 – Poteri dell'Organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

In generale, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente Statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile.

Nello specifico, con riguardo alle funzioni di supervisione, il/i membri indipendenti svolgono le attività di supervisione e monitoraggio, di revisione critica, di valutazione della validità dei processi e degli strumenti disponibili, nonché dell'azione svolta dalle funzioni operative.

Come organo di gestione, ha il compito di stabilire, approvare e sovrintendere le strategie di business e di rischio, l'adeguatezza degli assetti dedicati, l'ammontare dei capitali disponibili per la copertura dei rischi e i meccanismi di controllo interno. In quanto responsabile della realizzazione delle strategie aziendali, ne discute l'appropriatezza e la revisione; adeguatamente informato, contribuisce alla informazione circa i rischi assunti, il contesto economico, la liquidità e l'impatto sul capitale.

In occasione della redazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali, scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli Azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

ART. 19 – Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente e/o uno o più Amministratori Delegati.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore Delegato più anziano di età o, in difetto, dall'Amministratore con maggiore anzianità di

carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

ART. 20 – Delega di poteri

Il Consiglio può delegare quei poteri per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente la firma sociale, ed a uno o più dei suoi componenti, fissandone contemporaneamente attribuzioni e retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati.

Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità o qualsivoglia ulteriore normativamente prescritto, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei suddetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà. I compiti, la durata del mandato e la retribuzione dei Comitati o dei loro componenti sono stabiliti dall'Organo Amministrativo che potrà anche individuare, con specifico regolamento, le regole di funzionamento dei medesimi, ivi comprese le modalità e la periodicità di svolgimento delle relative riunioni.

Il Presidente o, in graduato subordine, in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente o un Amministratore Delegato (in ordine di età), convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno assicurandosi (anche nella conduzione del dibattito consiliare) che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite con anticipo a tutti i Consiglieri; promuove il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce il confronto interno e assicura il bilanciamento dei poteri; si pone come interlocutore del Collegio Sindacale; favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi ai lavori dell'Organo Amministrativo; garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti; destina a tutti i Consiglieri un'adeguata *induction* (formazione e aggiornamento) e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Società e svolge tutti gli altri compiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e applicabile.

ART. 21 – Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio e, ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio

Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'Art. 19 del presente Statuto.

In difetto presiede il Consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La convocazione avviene con avviso trasmesso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima, mediante telegramma, telex, telefax, posta elettronica o altro equivalente mezzo di comunicazione, al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica di ciascuno degli Amministratori e di ciascun Sindaco effettivo in carica.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la propria assenza rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione.

Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere dipendenti della Società.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati quelle del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati, potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova colui che presiede la seduta.

ART. 22 - Compensi

L'Assemblea stabilisce gli emolumenti annui per gli Amministratori, salvo i disposti dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del Codice Civile. L'Assemblea può assegnare loro una remunerazione fissa o variabile, in coerenza con quanto in merito previsto all'art. 12 del presente Statuto sociale.

L'Assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione degli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede alla suddivisione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ART. 23 – Obblighi informativi

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

Le relazioni al Collegio Sindacale vengono svolte in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ovvero, laddove particolari ragioni di urgenza lo rendano necessario, in forma scritta o verbale, anche telefonica, attraverso le modalità ritenute volta per volta più opportune.

ART. 24 – Rappresentanza legale

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltretutto, se nominati, al Vice Presidente e a ciascuno degli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti legali rappresentanti può comunque:

- promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, amministrativa o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato ed ogni altra Magistratura anche speciale, nonché nei giudizi di revocazione e di opposizione di terzo;
- rappresentare legalmente la Società anche in sede stragiudiziale;
- rappresentare la Società nelle Assemblee di altre società di cui essa sia socia od obbligazionista;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali in cui la Società sia offesa da reato;
- nominare e revocare avvocati.

ART. 25 – Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali e quel numero di dirigenti o funzionari che giudicherà opportuno, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal Codice Civile, dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Con riferimento ai requisiti di professionalità richiamati dall'articolo 148, comma 4, del TUF si precisa che sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'Art. 4 del presente Statuto.

Il venire meno di anche uno solo dei requisiti previsti comporta la decadenza dall'ufficio dichiarata dal Consiglio di Amministrazione in mancanza di dimissioni.

La composizione del Collegio Sindacale riflette inoltre un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere nel rispetto delle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Ai componenti il Collegio Sindacale spetta l'emolumento stabilito dall'Assemblea.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo e devono appartenere ad entrambi i generi.

Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ciascuna di dette sezioni deve essere composta da candidati di genere diverso. I primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo devono appartenere a genere diverso. L'ordine di genere dei primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo deve essere osservato anche per i due

candidati alla carica di Sindaco supplente. Tutti i candidati alla carica di Sindaco effettivo e i candidati alla carica di Sindaco supplente di ciascuna lista devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Possono presentare una lista per la nomina dei Sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della stessa, possiedano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista stessa (o la minore percentuale eventualmente prevista da inderogabili disposizioni di legge e regolamentari), da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un Socio non può votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste sono depositate presso la sede legale o trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società almeno sette giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato, l'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- i) dalla lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;
- ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (Lista di Minoranza) e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, saranno tratti il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente

nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa, sempre che quest'ultimo appartenga a un genere diverso rispetto al sindaco supplente eletto dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti dovendosi eleggere, in caso contrario il sindaco supplente posizionato successivamente.

In caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

La Società assicurerà che la composizione del Collegio Sindacale rispetti il principio della parità di genere, come disciplinata dalla normativa pro tempore vigente.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito sino alla successiva Assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti ovvero, in caso di mancanza di tale lista oppure di parità di voti tra due o più liste, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere con le maggioranze di legge, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'Assemblea ordinaria. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

In mancanza di liste, i Sindaci sono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano d'età.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

ART. 27 – Controllo contabile

Le funzioni di controllo contabile sono assegnate dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia. In particolare, la revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione avente i requisiti di

legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO VII - BILANCIO

ART. 28 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redige il bilancio d'esercizio annuale e, ove dovuto, il bilancio consolidato.

ART. 29 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio d'esercizio sarà così ripartito:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a quando questa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 95% (novantacinque per cento) agli Azionisti sempre che l'Assemblea non deliberi di destinare questo residuo utile in tutto o in parte ad aumento della riserva legale, o a riserva straordinaria, o a conto speciale o a conto nuovo.

ART. 30 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai Soci.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31 – Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 32 – Liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea degli Azionisti nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e ne fissa gli emolumenti.

ART. 33 – Competenza giurisdizionale

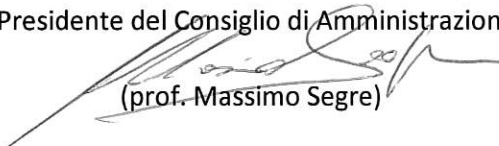
La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.

ART. 34 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia e specificatamente al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle sue successive modificazioni e integrazioni e alla correlata normativa secondaria.

Torino, 4 agosto 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



(prof. Massimo Segre)